



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N. 101 – 25 GIUGNO 2025

Riunione del 18/06/2025

76.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- 1) **Sig.ra HALITI ENKELEJDA** n.q. di Presidente p.t. della S.S. ASD Star Volley Bisceglie
- 2) **S.S. ASD STAR VOLLEY BISCEGLIE** in persona del Presidente p.t.

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi      Presidente
- Avv. Antonio Amato    Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano    Componente

Con atto di deferimento del 8/04/2025 la Procura Federale chiedeva a questo Tribunale di procedere nei confronti dei tesserati:

***Sig.ra Haliti Enkelejda, n.q. di Presidente pro-tempore della società A.S.D. Star Volley Bisceglie, la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 18 R.A.T., 74, 75 e 102 lett. f), g), j) Reg. Giur. nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale ed 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver in data 15.03.2025 il sodalizio A.S.D. Star Volley Bisceglie, pubblicato sulla pagina Facebook del sodalizio medesimo, il messaggio finalizzato ad un irregolare reclutamento di nuovi atleti dal seguente tenore letterale: “La dirigenza e i responsabili del settore giovanile della Star Volley Bisceglie sono a disposizione, anche attraverso i social, per ogni chiarimento e per tutte le attività di supporto nei confronti delle famiglie interessate a fruire dello svincolo e a tesserarsi, successivamente, con il club nerofucsia” e ciò in danno agli associati e, comunque, all’immagine ed al decoro della FIPAV, come da atto delle conclusioni del 25 marzo 2025 ritualmente notificato;***

***A.S.D. Star Volley Bisceglie (Cod. Fipav: 15.073.0582), in persona del Presidente pro-tempore Sig.ra Haliti Enkelejda, la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 2 R.A.T., 74, 76 e 102 lett. f), g), j) Reg. Giur. nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale ed 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver in data 15.03.2025 il sodalizio A.S.D. Star Volley Bisceglie, pubblicato sulla propria pagina Facebook, il messaggio finalizzato ad un irregolare reclutamento di nuovi atleti dal***



*seguinte tenore letterale: “La dirigenza e i responsabili del settore giovanile della Star Volley Bisceglie sono a disposizione, anche attraverso i social, per ogni chiarimento e per tutte le attività di supporto nei confronti delle famiglie interessate a fruire dello svincolo e a tesserarsi, successivamente, con il club nerofucsia” e ciò in danno agli associati e, comunque, all’immagine ed al decoro della FIPAV, come da atto delle conclusioni del 25 marzo 2025 ritualmente notificato.*

il Collegio

### **OSSERVA**

Con esposto del 15 marzo 2025, il sig. F. F., direttore generale della ASD Nelly Volley di Barletta, inviava alla Procura Federale una copia del Post pubblicato in data 15/3/2025 sulla pagina Facebook della ASD Star Volley Bisceglie, chiedendo una valutazione sulla correttezza del contenuto del Post con il quale il citato sodalizio, pubblicizzava la disponibilità dei propri responsabili a fornire ogni e qualsiasi aiuto o supporto per utilizzare la nuova normativa in tema di svincolo e favorire il successivo tesseramento con la Star Volley Bisceglie; all’esposto allegava anche la sua risposta critica inviata alla Star Volley.

La Procura Federale, esaminata detta documentazione, con atto del 25 marzo 2025, comunicava alla sig.ra Haliti ed alla ASD Bisceglie Volley, la conclusione delle indagini svolte e l’intenzione della stessa Procura di procedere al loro deferimento, comunicando modi e termini per spiegare le eventuali difese. L’avv. Angela Napoletano del Foro di Trani, in forza di procura alle liti rilasciata dai prevenuti, con memoria difensiva del 2/4/2025, precisava che il Post oggetto di indagine della Procura, non era finalizzato al reclutamento di atleti per la ASD Star Volley Bisceglie, ma aveva come unico scopo quello di collaborare con gli organi della FIPAV mettendo a disposizione di coloro che avessero già deciso di svincolarsi dal sodalizio di appartenenza, l’esperienza dei propri responsabili per portare a termine la procedura di svincolo senza incorrere in errori che avrebbero potuto inficiarne la validità; concludeva pertanto chiedendo che il procedimento in questione venisse archiviato; alla memoria era allegata una risposta al messaggio WhatsApp inviato dal sig. F. F., a firma della giocatrice della prima squadra ed allenatrice del Settore giovanile sig.ra E. H. con la quale era spiegata la finalità del Post del sodalizio Star Volley.

La Procura, ritenuto che le argomentazioni difensive di cui sopra non fossero idonee a giustificare il comportamento antiregolamentare tenuto dal suddetto sodalizio e dal suo presidente sig.ra Haliti Enkelejda, affermava la loro responsabilità disciplinare e li deferiva davanti a questo Tribunale per i motivi sopra riportati.



Il Tribunale Federale fissava pertanto, l'udienza da tenersi in modalità telematica per il giorno 18 giugno 2025.

Nel corso di tale udienza, si collegavano:

per la Procura Federale l'avv. Alessandro Guarnaschelli, il quale, esponeva il deferimento e chiedeva la irrogazione nei confronti degli incolpati di adeguata sanzione disciplinare;

per questi ultimi, si collegava l'avvocato Angela Napoletano, la quale si riportava alla propria memoria del 13/6/2025, con la quale sostanzialmente ribadiva quanto già dedotto con il precedente scritto difensivo depositato innanzi alla Procura Federale, chiedendo in via principale disporsi l'archiviazione del procedimento ed in subordine la irrogazione di una pena minima in ragione della buona fede degli incolpati e la mancanza di un effetto lesivo del Post nei confronti della FIPAV o di altri tesserati.

#### **Motivi della decisione**

Questo Collegio, esaminati gli atti ed i documenti prodotti dalle parti, nonché le difese esposte dagli incolpati, rileva che la FIPAV, attraverso i suoi organi ufficiali, ha dato grande rilievo alla nuova normativa sullo svincolo e, mediante la Guida Pratica Istituzionale ha fornito le linee guida sulla riforma del tesseramento atleti nelle quali sono spiegati in modo semplice e di facile comprensione tutti i passaggi necessari per procedere allo svincolo di un atleta dal sodalizio di appartenenza.

Naturalmente l'esistenza di tali strumenti e la semplicità di accesso agli stessi di per sé non impedisce ad un sodalizio di mettere a disposizione di qualsiasi utente il proprio personale per coadiuvare un atleta che volesse svincolarsi dalla propria società, a portare a termine, nella pratica, la procedura di svincolo. Il Post di cui si discute, tuttavia, nel suo quarto capoverso, reclamizza la disponibilità dei dirigenti e dei responsabili dei settori giovanili del sodalizio ASD Star Volley Bisceglie ad essere di supporto per quelle famiglie o quelle atlete che volessero svincolarsi dal sodalizio di appartenenza per tesserarsi con "il club nerofucsia".

Questa ultima frase specificando che i servizi di collaborazioni pubblicizzati erano offerti alle famiglie ed atlete che volessero poi tesserarsi con ASD Star Volley, determina una violazione delle norme disciplinari di cui all'atto di deferimento ed in particolare dei principi di correttezza, lealtà e probità sportiva facilitando il reclutamento di atlete in favore del sodalizio incolpato, in danno di altre società del medesimo territorio.

Questo Tribunale ritiene, pertanto, accertata la responsabilità disciplinare degli incolpati.

Al solo fine di graduare l'entità della sanzione da irrogare, il Collegio, valutata la buona fede degli incolpati anche alla luce del contenuto della risposta dell'allenatrice della Star Volley Bisceglie al direttore generale F. F., e del loro comportamento processuale, infligge la sanzione come da dispositivo.



## **PQM**

Il Collegio dispone la sanzione della sospensione da ogni e qualsiasi attività federale a carico della sig.ra Haliti Enkelejda, per un mese e la sanzione pecuniaria a carico della ASD Star Volley Bisceglie in persona del suo legale rappresentante p.t., di € 100,00.

Così deciso in Roma il 24 Giugno 2025

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 25 Giugno 2025